



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI RIPOSTO

www.guardiacostiera.gov.it/riposto - telefono: 095 931 862

ORDINANZA NR.30/2016 IN DATA 27 AGOSTO 2016

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLA NAVIGAZIONE E DELL'ORMEGGIO DEL PORTO DI RIPOSTO

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Riposto:

- Visti gli articoli 17, 30, 62 ed 81 del Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, e l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione - Parte Marittima - approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, nr.328, con riferimento alle attribuzioni del Comandante del Porto e Capo del Compartimento Marittimo;
- Visto l'articolo 74 del Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, con riferimento all'attribuzione del Comandante del Porto di stabilire, per le navi in disarmo in Porto, il numero minimo dei marittimi di guardia a bordo e di precisarne la qualifica;
- Vista la Legge 27 dicembre 1977, nr. 1085, "*Ratifica ed esecuzione della convenzione sul Regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, con annessi, firmata a Londra il 20 ottobre 1972*" (Colreg72) ed, in particolare, la Regola 10, *Schemi di separazione del traffico*;

- Vista La convenzione Internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare SOLAS 74 e relativo protocollo 1978 ed i relativi emendamenti;
- Vista la pubblicazione dell'Istituto Idrografico della Marina I.I.3173 (Ed.2009) "*Norme di compilazione dell'informazione nautica e norme di esecuzione di una campagna di aggiornamento della documentazione nautica da parte della Guardia Costiera*" e la I.I.3134 "*Elenco dei Fari e Segnali da Nebbia (Ed.2012)*" a cui è riferita la numerazione dei segnalamenti citati nella presente Ordinanza;
- Vista la Delega SAR vigente di cui al Decreto nr. 40/2015 del Direttore Marittimo di Catania in data 15.6.2015;
- Vista l'Ordinanza n. 05/1992 del 30.04.1992 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Riposto con la quale è stato approvato e reso esecutivo il "*Regolamento dei Servizi Marittimi del Porto di Riposto*";
- Vista l'Ordinanza n. 23/1997 del 05.08.1997 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Riposto con la quale è stata vietato l'ormeggio alla Banchina Calabretta di tutte le unità avente pescaggio superiore a 6.00 mt;
- Vista l'Ordinanza n. 17/1998 del 29.11.1998 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Riposto con la quale è stata vietato l'ormeggio di tutte le unità da diporto lungo il Molo di Sottoflutto del Porto di Riposto;
- Vista l'Ordinanza n. 17/2001 del 01.06.2001 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Riposto recante l'obbligo per tutte le unità iscritte di comunicare l'ingresso ed uscita dal Porto;
- Vista l'Ordinanza n. 24/2001 del 17.07.2001 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Riposto con la quale è stato disciplinato "*il servizio di prelevamento degli oli esausti rigenerabili e delle batterie al piombo esauste nel Porto di Riposto*";
- Vista l'Ordinanza n. 16/2008 del 25.07.2008 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Riposto con la quale è stato sostituito il Capitolo V "*Tutela contro gli inquinamenti*" del "*Regolamento dei Servizi Marittimi del Porto di Riposto*";
- Visto il Decreto nr.40/2008 in data 07.05.2008 del Direttore Marittimo di Catania con il quale è stato disciplinato il servizio di ormeggio e battellaggio nei porti di Catania e Riposto;

- Vista l'Ordinanza nr.22/2009 del 13.06.2009 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Riposto con la quale è stato emanato e reso esecutivo il "Regolamento di Sicurezza del porto turistico Marina di Riposto-porto dell'Etna Spa";
- Visto l'Ordinanza n.24/2010 del 14.06.2010 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Riposto inerente il servizio di pilotaggio nel Porto di Riposto;
- Vista l'Ordinanza n.23/2011 del 04.07.2011 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Riposto contenente disposizioni atte a garantire un livello minimo di sicurezza per l'ormeggio lungo le banchine Calabretta e Puglionisi;
- Visto il Decreto nr.01/2012 del 06.11.2012 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Riposto con il quale è stato approvato e resa esecutiva la "Monografia per il servizio antincendio del Porto di Riposto";
- Visto il Decreto n.07/2012 in data 01.06.2012 del Direttore Marittimo di Catania con il quale è stato reso facoltativo il servizio di pilotaggio per tutte le navi in ingresso/uscita e per i movimenti all'interno del Porto di Riposto;
- Visto l'articolo unico dell'Ordinanza n. 42/2012 di questo Ufficio Circondariale Marittimo con il quale si sostituisce ed abroga l'art. 2 della precedente Ordinanza n.24/2010 ed in particolare recita che: *"Il servizio di pilotaggio nel Porto di Riposto è facoltativo per tutte le unità navali, avente TSL superiore ai 500 GT, in ingresso ed uscita nonché per i movimenti all'interno del Porto. Rimane nella facoltà del Comandante del Porto, qualora né ravvisi la necessità e l'urgenza ed a tutela della sicurezza portuale e della navigazione prescrivere l'obbligatorietà del servizio di pilotaggio"*
- Vista l'Ordinanza n.06/2014 del 12.03.2014 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Riposto con la quale è stato approvato e reso esecutivo il *"Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico nel Porto di Riposto"*;
- Vista l'Ordinanza n. 14/2015 del 16.6.2015 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Riposto recante la *"Destinazione degli accosti delle banchine pubbliche del Porto di Riposto"*;
- Vista l'Ordinanza n. 01/2016 del 12.06.2016 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Riposto con la quale è stato approvato e reso esecutivo il nuovo *"Regolamento per le operazioni di bunkeraggio nel Porto di Riposto"*;

- Vista l'Ordinanza n. 19/2016 del 22.01.2016 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Riposto recante la *"Disciplina generale delle aree interdette all'uso pubblico nell'ambito portuale di Riposto"*;
- Vista l'Ordinanza n. 25/2016 del 28.07.2016 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Riposto con la quale è stata regolamentata la *"Disciplina della viabilità e dell'accesso al Porto di Riposto"*;
- Ritenuto di dover operare una razionalizzazione della disciplina della navigazione e dell'ormeggio all'interno del Porto di Riposto riunendo le diverse Ordinanze vigenti in materia, abrogando le disposizioni non più coerenti con l'attuale Ordinamento giuridico anche al fine più in generale della semplificazione della normativa;

R E N D E N O T O

Orari di ascolto radio dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Riposto

1. La Sala Operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Riposto è contattabile 24 ore su 24 (H24) al numero 095 931 862.
2. L'ascolto radio continuo sul canale VHF16 (nominativo telegrafico: CIRCOMARE RIPOSTO) è assicurato dalle 08.00 alle 20.00, mentre, dalle ore 20.00 alle ore 08.00, l'ascolto è garantito dalla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Catania (nominativo telegrafico: COMPAMARE CATANIA).

O R D I N A

Articolo 1 - Regolamento dei servizi marittimi e degli accosti nel Porto di Riposto

1. È adottato e reso esecutivo l'allegato "Regolamento della navigazione e dell'ormeggio del Porto di Riposto".

2. Eventuali deroghe alla disciplina di cui all'allegato *Regolamento* possono essere concesse per motivi attinenti la sicurezza della navigazione.

3. Nelle more dell'aggiornamento delle carte e delle pubblicazioni nautiche, le Agenzie marittime raccomandatarie e le società concessionarie degli ormeggi, si assicurano che i Comandanti delle unità in transito siano edotti della disciplina di cui all'allegato Regolamento.

Articolo 2 - Abrogazioni

1. Le seguenti norme sono abrogate con decorrenza dalla data in cui il *Regolamento* è esecutivo ai sensi dell'articolo 1:

- I. Il "Regolamento dei Servizi marittimi del Porto di Riposto" approvato con Ordinanza nr. 5/92 del 30.04.1992;
- II. Ordinanza n. 23/97 del 05.08.1997 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Riposto disciplinante il divieto d'ormeggio nella parte operativa della banchina "B" ora denominata "Tenente G.N. Calabretta" di tutte le unità avente pescaggio superiore a 6.00 mt;
- III. Ordinanza n. 17/98 del 29.11.1998 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Riposto disciplinante il divieto d'ormeggio di tutte le unità da diporto lungo il Molo di Sottoflutto del Porto di Riposto;
- IV. Ordinanza nr.17/01 del 01.06.2001 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Riposto contenente disposizioni tecnico-nautiche per la navigazione all'interno del Porto di Riposto;
- V. Ordinanza n. 16/08 del 25.07.2008 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Riposto con la quale è stato sostituito il Capitolo V "Tutela contro gli inquinamenti" del "Regolamento dei Servizi Marittimi del Porto di Riposto";

- VI. Ordinanza nr.06/10 del 02.03.2010 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Riposto con la quale è stato approvato e reso esecutivo il "*Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico nel Porto di Riposto*";
- VII. Ordinanza nr.13/10 del 29.04.2010 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Riposto con la quale si è apportato delle modifiche al "*Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico nel Porto di Riposto*";
- VIII. Ordinanza nr.23/11 del 04.07.2011 contenente disposizioni atte a garantire un livello minimo di sicurezza per l'ormeggio lungo le banchine T.V. Calabretta e C/te Puglionisi.

2. Ogni rimando alle Ordinanze di cui al comma 1 contenuto in altre disposizioni o nella segnaletica si intende riferito all'allegato *Regolamento*.

3. Eventuali antinomie fra norme di pari rango in materia di disciplina della navigazione nel Porto di Riposto sono risolte in accordo con l'allegato *Regolamento*.


Riposto, li 27 agosto 2016.

IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO E
COMANDANTE DEL PORTO DI RIPOSTO

Tenente di Vascello (CP)
Luca PROVENZANO

Documento firmato digitalmente
(D.Las.nr.82/2005)

REGOLAMENTO DELLA NAVIGAZIONE E DELL'ORMEGGIO DEL PORTO DI RIPOSTO



Ed. 2016

CAPO I

PREMESSE

Articolo 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, salvo diversa specifica indicazione, si applica alle seguenti unità in arrivo o partenza nel Porto di Riposto:

- a) tutte le navi di lunghezza superiore a 24 mt. f.t.;
- b) tutte le unità commerciali e trasporto passeggeri;
- c) tutte le unità da pesca;
- d) tutte le unità da diporto noleggiate.

2. Sono fatte salve, se compatibili con il presente provvedimento, le norme che disciplinano l'ormeggio nelle banchine in concessione alla società *Marina di Riposto - Porto dell'Etna Spa* approvate con Ordinanza nr.22/2009.

Articolo 2 - Finalità

1. Scopo del presente Regolamento è disciplinare gli aspetti connessi alla gestione del traffico navale in ingresso ed in uscita dal Porto di Riposto ivi compresi l'ormeggio e tutte le comunicazioni connesse alle diverse manovre.

Articolo 3 - Definizioni

1. Si elencano, di seguito, le accezioni con cui, salvo diversa e specifica indicazione, devono essere letti alcuni dei termini utilizzati nel *Regolamento*:

PT.1. BACINI PORTUALI

Il Porto di Riposto è costituito da 3 bacini:

- Bacino Peschereccio: composto dalle Banchina Arcidiacono/Calabretta del Molo di Sopraflutto e dal pontile galleggiante denominato "E", confine Sud dell'area in Concessione alla società Marina di Riposto – Porto dell'Etna SPA;
- Bacino in concessione alla società Marina di Riposto Porto dell'Etna SPA compreso fra il pontile galleggiante "E" e il Molo Rapisarda;
- 1° Bacino: compreso fra il Molo Rapisarda e le Banchine Cardillo/D'Urso del Molo di Sottoflutto.

PT.2. COLREG 72

Convenzione internazionale per prevenire gli abbordi in mare, con relativo Regolamento ed allegati, firmata a Londra il 20 ottobre 1972 e ratificata in Italia con Legge 27 dicembre 1977, n 1085;

PT.3. COORDINATE GEOGRAFICHE

Tutte le coordinate geografiche sono riferite al sistema WGS84;

PT.4. MIGLIO

Miglio nautico internazionale (abbreviato in *NM - Nautic Mile*) pari a 1.852 metri;

PT.5. NAVIGLIO IN SERVIZIO DI LINEA

Ai sensi della lettera *t-ter*) del D.Lgs. nr.196/2005 ("Attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale") si intende per servizio di linea una "serie di collegamenti effettuati in modo da assicurare il traffico fra gli stessi due o più porti, oppure una serie di viaggi da e verso lo stesso Porto senza scali intermedi, che abbiano le seguenti caratteristiche:

- a) collegamenti con orario pubblicato oppure tanto regolari o frequenti da costituire una serie sistematica evidente;
- b) collegamenti effettuati per un minimo di un mese continuativamente;"

PT.6. OSTRUZIONI DEL PORTO

Ingresso via mare al Porto di Riposto segnalato mediante fanali E.F.2776 e E.F.2677 della pubblicazione I.I.3134 dell'Istituto Idrografico della Marina "Elenco dei Fari e Segnali da Nebbia - Parte I Ediz. 2016" (alla quale si deve intendere sempre riferita la numerazione dei segnalamenti utilizzata nel presente Regolamento);

PT.7. PORTO

Complesso formato dalle opere a terra e dalle acque racchiuse fra il Molo di Sopraflutto e di Sottoflutto del Porto. Per la nomenclatura completa delle banchine si rimanda alla Carta Nautica nr.273.

PT.8. PUNTO DI IMBARCO PILOTA

Lat. (φ) 37° 44.400'N' N, Long. (λ)15° 13.100' E - Punto posto a 0,5 miglia a NE, dalle ostruzioni del Porto;

PT.9. VELOCITÀ DI SICUREZZA

Velocità a cui deve procedere una unità navale in modo da poter manovrare in maniera appropriata ed efficiente al fine evitare collisioni e situazioni di pericolo nonché essere arrestata entro una distanza adeguata alle circostanze (così come definita alla Regola 6 (*Velocità di sicurezza*) delle COLREG72);

CAPO II

DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE IN INGRESSO ED IN USCITA DAL PORTO DI RIPOSTO

Articolo 4 - Ingresso al Porto

1. Tutte le unità indicate all'articolo 1 in ingresso nel Porto di Riposto, non oltre 30 minuti prima dell'arrivo, contattano l'Ufficio Circondariale Marittimo di Riposto o la Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Catania con le modalità indicate al *Rende Noto* comunicando:

- Dati identificativi dell'unità;
- Porto di provenienza (zona di pesca per il naviglio da pesca);
- Banchina di destinazione richiesta;
- Nr. di passeggeri (se presenti).

A seguito della comunicazione l'Autorità Marittima potrà disporre una diversa posizione, in caso di ormeggio alle banchine pubbliche del Porto.

2. Dal momento della chiamata di cui al comma 1 ed ininterrottamente fino all'uscita, le unità assicurano l'ascolto radio continuo sul canale VHF16, mantengono attivo il sistema AIS (se presente a bordo e salvo diversa disposizione dell'Autorità Marittima), rinforzano il servizio di vedetta, visivo ed auditivo, anche in condizioni meteomarine favorevoli.

3. Ferma restando la non obbligatorietà del servizio di pilotaggio, giusta Decreto nr.07/2012 in data 01.06.2012 del Direttore Marittimo di Catania, l'imbarco del pilota a bordo delle unità in ingresso al Porto avviene nel punto indicato all'articolo 3, comma 1, pt.8 del presente Regolamento.

Articolo 5 - Uscita dal Porto

1. Tutte le unità in uscita dal Porto di Riposto dotate di VHF, prima di disormeggiare, contattano l'Ufficio Circondariale Marittimo (CIRCOMARE) di Riposto sul canale 16 VHF, comunicando:

- Banchina di ormeggio e dati identificativi dell'unità;
- Porto di destinazione (o zona di pesca per il naviglio da pesca);

CAPO III

NORME COMPORTAMENTALI, DI SICUREZZA E DIVIETI

Articolo 6 – Norme comportamentali

1. All'interno del Porto, ad eccezione delle ordinarie evoluzioni connesse alle manovre, la navigazione avviene con la rotta più breve fra le ostruzioni o comunque dal punto di partenza e l'ormeggio (e viceversa).

2. Il naviglio da pesca e da diporto non intralcia la rotta delle unità addette ai servizi portuali (Piloti, ormeggiatori e rimorchiatori) quando queste sono impegnate in manovre con navi dirette o provenienti dalle banchine.

3. In qualsiasi momento l'Ufficio Circondariale Marittimo di Riposto, per motivi di sicurezza della navigazione e/o portuale, può disporre di lasciare o cambiare accosto o sospendere le manovre e le operazioni in corso.

4. Durante le manovre di ormeggio e disormeggio delle navi, la fascia di 10 metri dal ciglio della banchina interessata alle manovre ovvero dalle bitte impiegate è considerata *operativa* ed è pertanto ivi vietato il transito e la permanenza di persone e mezzi, fatta eccezione per gli ormeggiatori, che hanno altresì il compito di informare del divieto. Se soggetti non autorizzati sono presenti all'interno della predetta area *operativa* le operazioni vengono immediatamente sospese, informando, se del caso, l'Autorità Marittima.

Articolo 7 - Disposizioni di sicurezza durante la sosta delle navi

1. Durante la sosta in Porto i comandanti di tutte le unità osservano le seguenti prescrizioni:

- a) effettuano l'ormeggio con cavi idonei, galleggianti ed in numero adeguato, in modo da non creare pericoli per la propria e per le altrui unità. I cavi sono provvisti di paratopi e la loro tesatura è tenuta sotto controllo ai fini della perfetta stabilità della nave;
- b) Mantengono in perfetta efficienza gli impianti e le dotazioni di bordo per la segnalazione ed estinzione degli incendi, tenendo sempre pronti per l'immediata consultazione il piano antincendio della nave ed adottano ogni precauzione per prevenire i rischi incendio;
- c) si assicurano che non vi siano imbarcazioni, scale, pennoni, picchi di carico, ancore, gru o altra attrezzatura in posizione tale da sporgere rispetto al bordo nave o comunque da creare pericoli;

- d) non eseguono lavori di qualsiasi natura senza la preventiva autorizzazione ai sensi di Legge;
- e) disattivano i radar di bordo;
- f) non effettuano esercitazioni con ammaino della lancia o dell'imbarcazione di salvataggio o che comportino l'uso di allarmi esterni senza il previo nulla osta dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Riposto.

Articolo 8 – Vigilanza e guardiania a bordo

1. Su tutte le navi con lunghezza superiore a 24 metri f.t. ormeggiate in qualsiasi banchina del Porto, è sempre presente almeno una persona dell'equipaggio ed eventualmente un numero superiore secondo le valutazioni del Comandante ai fini dell'adozione delle prime misure urgenti per il contrasto agli incendi ovvero ad ogni altra situazione di emergenza o di pericolo ovvero per la vigilanza sugli ormeggi.

2. Per le unità in disarmo ormeggiate il servizio di guardiania è stabilito di volta in volta dall'Autorità Marittima ai sensi dell'articolo 74 Cod. Nav.

Articolo 9 – Norme di sicurezza per l'imbarco/sbarco passeggeri

1. Sulle unità passeggeri, il responsabile dell'imbarco e sbarco, adotta ogni cautela e precauzione al fine di prevenire l'accidentale caduta di persone o cose in acqua, si assicura che le passerelle di accesso a bordo siano di tipo idoneo, opportunamente fissate, dotate di corrimano e convenientemente illuminate.

Articolo 10 – Informazione all'Autorità Marittima in caso di incidenti

1 Ogni evento straordinario, incidente od avvenimento tale da comportare pericolo per la sicurezza della navigazione o rischio per le cose o per le persone avvenuto a bordo di tutte le unità all'interno dell'ambito portuale od all'ormeggio, è tempestivamente comunicato all'Ufficio Circondariale Marittimo di Riposto per le valutazioni ed i provvedimenti di competenza. Tale comunicazione non esime il Comando di bordo dagli altri obblighi di informazione all'Autorità Marittima od alle altre Pubbliche Amministrazioni ai sensi di Legge

Articolo 11 - Velocità massime

1. All'interno del Porto di Riposto tutte le unità procedono a velocità di sicurezza (come definito al punto 10 comma 1 dell'art. 3 del presente Regolamento) e comunque non superiore a 5 nodi, fatto salvo quanto previsto al comma 2.

2. Il limite di velocità per le unità di lunghezza inferiore a 24 metri f.t. nello specchio acqueo compreso fra le ostruzioni del Porto e la testata del Molo Rapisarda (corridoio di ingresso al Porto) è pari a 10 nodi.

3. Fatto salvo il generale obbligo di mantenere una velocità di sicurezza hanno facoltà di derogare ai limiti di cui al comma 1, le unità militari, delle forze di polizia e le unità di soccorso, esclusivamente in uscita dal Porto o comunque in funzione delle esigenze strettamente connesse alle attività in corso. In caso di avvalimento della deroga la navigazione è effettuata con la massima prudenza ed adottando tutte le misure necessarie affinché il passaggio non crei pericolo e sia opportunamente segnalato alle altre unità in transito.

Articolo 12 - Divieti

1. All'interno del *Porto*, fatta salva specifica autorizzazione dell'Autorità Marittima da richiedere ai sensi di Legge, è vietata:

- a) la navigazione a vela (ad esclusione delle unità prive di motore ausiliario e limitatamente alle manovre di entrata ed uscita a condizione che il loro transito non rechi intralcio al traffico);
- b) qualsiasi attività subacquea;
- c) il lavaggio di unità o di attrezzature (anche da pesca) che comporti lo sversamento di inquinanti in mare;
- d) i lavori di carenaggio, pitturazione e manutenzione in aree non attrezzate (cantieri Nautici);
- e) lavori (sia a terra che a bordo) con uso di fiamma senza la prescritta autorizzazione e/o nulla osta come previsto dal successivo Capo IX;
- f) Riprese cinematografiche o televisive;
- g) attività di vendita ambulante, tranne per i soggetti espressamente autorizzati ai sensi della normativa vigente in materia;
- h) depositare merci, attrezzature da pesca e quant'altro sulle banchine portuali.

CAPO IV

FORMALITÀ PREVISTE PER LE NAVI IN INGRESSO/USCITA DAL PORTO DI RIPOSTO

Articolo 13- Disposizioni Generali

1. Ai fini dell'ormeggio alle banchine pubbliche del Porto, l'Ufficio Circondariale Marittimo di Riposto, ai sensi dell'articolo 62 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione, osserva l'ordine di arrivo delle navi applicando inoltre i seguenti criteri di priorità:

- a) Navi passeggere di linea in entrata o in uscita;
- b) Navi passeggeri non di linea in entrata o in uscita;
- c) Navi da carico di linea in entrata o in uscita;
- d) Navi da carico in uscita o in entrata;
- e) Navi che devono eseguire movimento per completare operazioni commerciali;
- f) Navi che devono eseguire movimento per motivi diversi da quelli delle operazioni commerciali.

2. L'ordine di ingresso è subordinato alla disponibilità degli ormeggi nel Porto in relazione alla destinazione delle banchine, alle operazioni commerciali che l'unità deve svolgere ed alle caratteristiche dell'unità.

Articolo 14 - Domanda di approdo e formalità di A/S

1. Il comandante, l'Armatore o l'Agente marittimo raccomandatario delle navi in arrivo in una delle banchine pubbliche del Porto presenta all'Autorità Marittima una domanda di approdo in bollo secondo l'apposito modello (All. A) almeno 24 ore prima dell'arrivo o comunque prima l'unità lasci il Porto di partenza qualora la durata prevista del viaggio sia inferiore alle 24 ore.

2. Eventuali domande presentate oltre i termini previsti dal comma 1 sono valutate in funzione dei posti d'ormeggio disponibili e ferme restando le responsabilità previste ai sensi di Legge. È fatto inoltre salvo, ai fini della precedenza in ingresso, quanto previsto dall'articolo 13.

3. L'Agente Marittimo Raccomandatario, unitamente alla domanda di approdo, produce la "*dichiarazione di mandato agenziale*" ai sensi dell'art. 3 della L.nr. 135/1977 e la dichiarazione di disponibilità di valuta (in caso di unità straniera).

4. Entro 24 ore dall'arrivo in Porto, le navi tenute all'adempimento delle formalità di arrivo e partenza, anche se ormeggiate in banchine assentite in concessione, presentano all'Autorità Marittima la nota d'informazione di cui all'articolo 179 del Codice della Navigazione.

Articolo 15 - Particolari formalità previste per le navi soggette al Codice ISPS

1. Tutte le navi soggette al Codice internazionale per la sicurezza delle navi e degli impianti portuali (International Ship and Port Facility Security Code - ISPS) di cui al Cap. XI-2 (Misure speciali per migliorare la Security Marittima) della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (Convenzione SOLAS) ed al Regolamento (CE) n. 725/2004, che intendono ormeggiare nel Porto di Riposto, inviano la scheda per informazioni di sicurezza (*ship pre arrival information form – SPAI*) (allegato B) con le modalità di cui al comma 2.

2. La scheda, debitamente compilata e sottoscritta direttamente dal Comandante della nave o dal *Company Security Officer (CSO)* è inviata, anche tramite l'agente Marittimo raccomandatario, all'Ufficio Circondariale Marittimo di Riposto con almeno 24 ore di anticipo sull'orario del previsto arrivo della nave, ovvero al momento in cui la nave lascia il porto precedente qualora la durata del viaggio sia inferiore le 24 ore ovvero non appena sia stabilito il Porto di Riposto quale destinazione se lo scalo non è già noto al momento della partenza. Con la scheda è prodotta la seguente documentazione:

- lista equipaggio (*crew list – IMO FAL form 5*);
- lista passeggeri (*passenger list*) imbarcanti, sbarcanti o in transito;
- *Declaration of Security (DOS)*;
- (eventuale) *Dangerous Goods Manifest (IMO FAL form 7 or relevant extract)*.

3. La mancata presentazione della scheda di cui al comma 1, la sua incompleta compilazione o la mancanza degli allegati obbligatori costituiranno fondato motivo per ritenere che la nave non soddisfa i requisiti prescritti dalla normativa applicabile, con conseguente attuazione delle *control and compliance measures* di cui alla regola 9 capitolo XI-2 SOLAS, fino al diniego dell'autorizzazione all'ingresso in porto.

4. Le unità in navigazione internazionale a cui non sia applicano le disposizioni del capitolo XI-2 della convenzione SOLAS vigente e dell'Annesso Codice Internazionale per la Sicurezza delle navi e degli impianti portuali, sono comunque obbligate a far pervenire le informazioni minime di security utilizzando lo *ship pre arrival information form* di cui al comma 1 nei tempi indicati. La Mancata presentazione della scheda costituisce motivo di diniego dell'autorizzazione all'ingresso in Porto.

5. Le unità che effettuano viaggi in servizio di linea con arrivo e partenza dal Porto di Riposto, hanno facoltà di richiedere l'esenzione dagli obblighi di comunicazione di cui al presente articolo ai sensi di Legge.

Articolo 16 - Disposizioni relative alla partenza delle navi

1. Il comandante, l'Armatore o l'Agente marittimo raccomandatario delle unità tenute all'adempimento delle formalità di arrivo e partenza, in uscita dal Porto di Riposto, anche se ormeggiate in banchine assentite in concessione, presenta all'Autorità Marittima la dichiarazione integrativa di partenza.

2. A partire dalla presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 la partenza non avviene entro 24 ore, le formalità previste dagli articoli 179 – 181 sono ripetute e i raccomandatori delle navi battenti bandiera straniera rinnovano le dichiarazioni previste dall'articolo 3 della Legge n° 135 del 4 aprile 1977.

CAPO V

SERVIZI PORTUALI

Articolo 17 – Pilotaggio

1. Alla data di emanazione del presente Regolamento il servizio di Pilotaggio non è disponibile per le unità in ingresso ed uscita dal Porto di Riposto.

Articolo 18 – Ormeggio

1. Nel Porto di Riposto il servizio di ormeggio è assicurato esclusivamente dal Gruppo Ormeggiatori di Catania e Riposto a norma del Decreto nr.40/2008 del 07.05.2008 del Direttore Marittimo di Catania.

Articolo 19 – Rimorchio

1. Alla data di emanazione del presente Regolamento nel Porto di Riposto non è istituito il servizio di rimorchio marittimo.

Articolo 20 – Impiego di sommozzatori/palombari

1. Fermo restando quanto previsto dall'art.204 e ss. del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione e del D.M. 13.1.1979, in caso di particolari ed imminenti necessità di sicurezza ed in assenza di personale iscritto prontamente reperibile, l'Autorità Marittima ha facoltà di autorizzare l'impiego di sommozzatori non iscritti ai sensi delle norme citate, purché dotati di idonea abilitazione.

Articolo 21 – Servizio Vigilanza Antincendio

1. Nel corso delle attività portuali per cui è obbligatoria la vigilanza antincendio, il servizio è garantito dalle Guardie fuochi, se istituite, ovvero dal Corpo dei Vigili del Fuoco.

Riposto, lì 27 agosto 2016.

IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO E
COMANDANTE DEL PORTO DI RIPOSTO
Tenente di Vascello (CP)
Luca PROVENZANO

*Documento firmato digitalmente
(D.Las.nr.82/2005)*